

VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DI CUI ALL'ART.1, COMMI 272 E 273 DELLA LEGGE N.234 DEL 30.12.2021 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024)

Visto:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n.19489 del 21.10.2021 con la quale si è provveduto alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 306 del 26 ottobre 2021 di un avviso (Allegato 1, parte integrante della citata determinazione) riportante gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna relativamente al secondo semestre 2021, i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;
- il contenuto della Legge n.234 del 30.12.2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ed in particolare quanto previsto all'art.1, commi 272 e 273, ossia che, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale, e che a determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

Preso atto che all'art.1, comma 273 della Legge n.234 del 30.12.2021 si prevede che il personale medico di cui al comma 272 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, e che le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui al periodo precedente, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Infine, si prevede che nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

Valutata l'attuale grave situazione di carenza di medici nel settore dell'Emergenza Sanitaria territoriale e, quindi, l'opportunità di procedere con la massima celerità possibile all'assegnazione degli incarichi di emergenza sanitaria territoriale già pubblicati con l'avviso di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 306 del 26 ottobre 2021 citato, ricomprendendo anche i professionisti che hanno maturato i requisiti previsti dai commi citati della Legge n.234 del 30.12.2021.

Preso atto che nella Regione Emilia-Romagna diversi professionisti, attualmente incaricati provvisoriamente nel settore dell'Emergenza Sanitaria territoriale, sono in possesso dei requisiti previsti all'art.1, commi 273 e 274 della Legge n.234 del 30.12.2021.

Valutata l'esistenza, nella Regione Emilia-Romagna, di medici attualmente operanti con incarico "temporaneo" così come definito all'art.5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 18.06.2020 vigente, che recepisce i contenuti di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, in possesso dei requisiti previsti all'art.1, commi 273 e 274 della Legge n.234 del 30.12.2021.

Ritenuto pertanto opportuno, vista l'entrata in vigore della Legge n.234 del 30.12.2021 a far data dal 01.01.2022, che i medici in possesso dei requisiti di cui ai commi 272 e 273 della Legge citata possano partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna relativamente al secondo semestre 2021, così come riportati nell'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 306 del 26 ottobre 2021.

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

Provvedere a pubblicare, in tempi rapidi, nel Bollettino Ufficiale della Regione un avviso riportante la possibilità per i medici in possesso dei requisiti di cui all'art.1, commi 272 e 273 della Legge n.234 del 30.12.2021 di partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna relativamente al secondo semestre 2021, così come riportati nell'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 306 del 26 ottobre 2021.

Prevedere, di conseguenza, che la data già prevista per l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale relativamente al secondo semestre 2021, già determinata, dall'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 306 del 26 ottobre 2021, nel 10 febbraio 2022 sia da ritenersi cancellata e che si debba provvedere a definire una nuova data di assegnazione a seguito delle ulteriori procedure derivanti dalla Legge n.234 del 30.12.2021, art.1, commi 272 e 273.

Prevedere la partecipazione di tutti i medici in possesso requisiti previsti all'art.1, commi 272 e 273 della Legge n.234 del 30.12.2021, a far data dall'entrata in vigore della legge medesima, compresi i medici attualmente operanti nelle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna con incarico "temporaneo" così come definito all'art.5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 18.06.2020.

Visti i contenuti di cui all'art.1, commi 273 e 274 della Legge n.234 del 30.12.2021, le parti condividono che:

- potranno concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto dall'art.96 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, che autocertifichino di essere in servizio presso le strutture di emergenza - urgenza territoriale 118 e di aver maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato;
- in fase di assegnazione l'AUSL di Imola - delegata dalla Regione Emilia-Romagna alla ricezione delle domande, alla predisposizione delle relative graduatorie, all'assegnazione degli incarichi vacanti in oggetto - interpella prioritariamente i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale in un'Azienda

USL della Regione Emilia-Romagna o in un'Azienda USL di altra Regione in base all'anzianità di servizio, che hanno prodotto domanda al fine del trasferimento. Laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici iscritti nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per il 2021 (pubblicata nel BUR n. 414 del 30 novembre 2020), che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, e, solo ancora successivamente, interpella i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31.01.2020 (data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso), autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda. Infine, verranno interpellati i medici di cui al presente avviso, ossia i medici aventi i requisiti di cui ai commi 272 e 273 della Legge n.234 del 30.12.2021;

- l'anzianità di servizio come medico di emergenza sanitaria territoriale con incarico convenzionale a tempo determinato, verrà determinata sommando, alla data del 01.01.2022, i periodi di incarico a tempo determinato, anche non continuativi, effettuati a decorrere dal 01.01.2012. In caso di pari posizione i medici sono graduati nell'ordine di minore età, voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito territoriale aziendale, in Regione e fuori Regione;
- le condizioni ed i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere mantenuti fino all'assegnazione degli incarichi.

Entrata in vigore e durata del verbale di intesa

Il presente verbale di intesa entra in vigore dalla data di assunzione della relativa deliberazione di Giunta Regionale.

Bologna,

Il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

FIMMG _____

SNAMI _____

SMI _____